



Autorità Ambito Territoriale Ottimale n.4 **“Lazio Meridionale – Latina”**

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA

SCHEMA DI CONVENZIONE

Per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e l'Autorità dell'ATO 4 – Lazio Meridionale – (Applicazione Art. 36, della L.R. n. 53 del 11 dicembre 1998).

Articolo 1)

Oggetto

1. Il Consorzio, nell'ambito dell'area di operatività, si impegna a mantenere in un buono stato di efficienza e funzionalità i canali di bonifica artificiali o le aste fluviali naturali utilizzate come recapito degli scarichi, di competenza del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, individuati nella cartografia.
2. L'Autorità d'Ambito si impegna ad obbligare il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato al versamento del relativo canone al Consorzio, quale corrispettivo del beneficio ottenuto dall'utilizzazione del sistema di opere e servizi di bonifica.
3. Per i fini del comma precedente, l'Autorità d'Ambito si impegna ad inserire la presente convenzione come facente parte integrante della convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato, che dovrà prevedere la copertura degli oneri a carico della tariffa per il servizio Idrico Integrato.

Articolo 2)

Area di competenza del Consorzio

1. Il Consorzio dovrà garantire la gestione del sistema di opere e servizi di bonifica riguardante i canali di bonifica artificiali o le aste fluviali naturali utilizzate come recapito degli scarichi, di cui all'articolo 1, situate entro il territorio di operatività del Consorzio - facente parte del comprensorio di bonifica - come indicato nello Statuto consortile approvato con deliberazione della Giunta regionalen. e come delimitato in cartografia nell'allegato A), dove vengono anche indicati i Comuni ricadenti nel perimetro consortile nonché la superficie degli stessi.

Articolo 3)

Area di competenza dell'Autorità d'Ambito

1. Il sistema di opere e servizi di bonifica utilizzato dal soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato riguardano i canali di bonifica artificiali o le aste fluviali naturali, utilizzate come recapito degli scarichi, rientranti nell'Ambito territoriale ottimale nr. 4 – Lazio Meridionale , come individuato dalla legge regionale nr. 6/1996 e come delimitato in cartografia nell'allegato B), dove vengono anche indicati i Comuni rientranti.

Articolo 4)

Durata

1. La presente Convenzione ha la durata di anni 5 e è rinnovabile previo accordo tra le parti.

Articolo 5)

Individuazione dei sistemi di bonifica

1. I corsi d'acqua, canali, impianti e strutture di bonifica di cui all'articolo 1 e come meglio individuati nella cartografia allegato C), sono i seguenti:

(inserire denominazione, descrizione, lunghezza, sezione, portata massima ammissibile in almeno tre punti significativi, nonché impianti e loro caratteristiche e riferimento alla cartografia)

Articolo 6)

Attività di gestione

1. La gestione dei corsi d'acqua, dei canali e delle strutture di bonifica individuate sono eseguite con riferimento alle tipologie di azione ed agli standards quali-quantitativi previsti nella convenzione Provincia / Consorzio, stipulata ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 53/1998.

Articolo 7)

Canone

1. Il canone costituisce il corrispettivo (tenendo conto della portata di acqua scaricata) che il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato dovrà versare, nei tempi e con le modalità di cui ai successivi articoli, per i costi sostenuti dal Consorzio – ivi comprese le spese generali - per la gestione dei corsi d'acqua, dei canali e delle strutture di bonifica individuate. Il relativo onere è coperto dalla tariffa per il Servizio Idrico Integrato.

Articolo 8)

Determinazione del canone

1. Il canone è commisurato alla portata di acqua scaricata ed al costo di gestione e manutenzione annuale del canale di recapito delle acque scaricate dal gestore del Servizio Idrico Integrato, ed è calcolato dal Consorzio di bonifica secondo quanto stabilito dall'Allegato 1 "Metodologia di calcolo del contributo dovuto dai gestori del Servizio Idrico Integrato ai Consorzi di bonifica".

Articolo 9)

Modalità di versamento del canone

1. Il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato verserà il canone come determinato nel precedente articolo in due rate semestrali, in data 1° aprile e 1° novembre a seguito di richiesta del servizio riscossione tributi conseguente all'emissione da parte del Consorzio della relativa cartella esattoriale ai sensi del DPR 29 settembre 1993 n.602 e successive modificazioni.

Articolo 10)

Qualità delle acque scaricate

1. Il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato si impegna a garantire la qualità delle acque scaricate nel sistema di bonifica, ai sensi del Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11)

Quantità delle acque scaricate

1. Il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato dovrà installare per ogni punto di scarico i misuratori di portata dell'acqua sversata.

2. Qualora si rendesse necessario modificare le modalità di immissione o la quantità d'acqua interessanti il sistema di bonifica per esigenze del soggetto gestore, le modifiche dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

3. Gli eventuali interventi di ricalibratura del sistema bonifica saranno a carico del soggetto gestore ed eseguiti dal Consorzio.

Articolo 12)

Informazioni e controllo

1. Il Consorzio è tenuto a fornire alla Autorità d'Ambito, tramite il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, tutte le notizie tecniche, qualitative e quantitative sulle attività manutentorie effettuate sui corsi d'acqua, canali e strutture di bonifica individuate, con periodicità annuale.

2. Il Consorzio invierà entro il 1° gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato, alla Segreteria tecnica operativa dell'A.T.O. ed alla Regione Lazio (Area bonifica) il programma delle operazioni di manutenzione e gestione dei corsi d'acqua e degli impianti per l'anno in corso. A fine anno, il Consorzio trasmetterà il consuntivo delle operazioni di manutenzione e gestione.

3. L'Autorità d'Ambito, tramite il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, si riserva la facoltà di eseguire direttamente, o tramite soggetti da essa indicati, ogni controllo necessario ad accertare l'attività di manutenzione secondo quanto previsto dalla presente convenzione. Il Consorzio si adopererà per favorire le attività di controllo.

4. Il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato verificherà con cadenza trimestrale la qualità delle acque scaricate, mediante analisi delle stesse nei punti di immissione nelle strutture di bonifica, individuati d'intesa con il Consorzio. I risultati verranno trasmessi al Consorzio.

5. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze in materia di bonifica e difesa del suolo, accerterà globalmente l'avvenuta manutenzione e quindi l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua, dandone comunicazione all'Autorità d'Ambito.

6. L'Autorità d'Ambito, tramite il soggetto gestore, fornisce al Consorzio – per ogni comune ricadente nel perimetro consortile – il numero ed i punti in cui le acque vengono immesse nei sistemi di bonifica, come meglio specificato al precedente art.5.

Articolo 13)

Garanzie

1. Il Consorzio terrà indenne l'Autorità d'Ambito, e per essa il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività poste in essere in forza della presente convenzione. Allo scopo, il Consorzio stipulerà apposito contratto assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da danni a terzi causati dalle attività e dalle strutture di bonifica individuate nella presente convenzione.

2. Il Consorzio è obbligato ad eliminare entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'Autorità d'Ambito, le irregolarità che il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato abbia riscontrato nell'attività di gestione del sistema di bonifica individuato.

3. Il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato terrà indenne il Consorzio da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività della presente convenzione, in particolare circa la qualità delle acque immesse e l'eventuale superamento dei limiti quantitativi previsti.

4. Il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato è obbligato ad eliminare entro il termine previsto dal Piano d'Ambito, le irregolarità che abbia riscontrato, o comunicate dal Consorzio, nella qualità e quantità delle acque scaricate.

5. Ogni erosione o frana causata agli argini dei corsi d'acqua, canali, strutture ed impianti di bonifica, da manufatti ad uso del gestore del Servizio Idrico Integrato dovrà essere ripristinato a carico di quest'ultimo.

6. La presentazione di eventuali giustificazioni non fanno venir meno l'obbligo delle Parti di garantire la continuità degli impegni assunti.

Articolo 14)

Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto. Le parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione e qualora non sia raggiunto, la questione verrà deferita al giudizio di una Commissione appositamente nominata dalla Giunta regionale.

Articolo 15)

Inadempimenti

1. Qualora il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato non corrisponda il canone dovuto nei tempi e con le modalità stabilite, il Consorzio – previa puntuale diffida ad adempiere – da comunicazione all'Autorità d'Ambito per l'applicazione dall'articolo 31 comma secondo e dall'articolo 34 della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato, di cui la presente convenzione forma parte integrante.

2. In caso di inadempienza del Consorzio, l'Autorità d'Ambito, previa puntuale diffida a rimuovere le cause, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni del Consorzio, o in assenza di queste, alla scadenza del termine previsto, da comunicazione alla Regione Lazio per l'avvio della procedura relativa ai poteri sostitutivi di cui all'articolo 29 della legge regionale 21 gennaio 1984 n.4.

Articolo 16)

Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Gli oneri fiscali di registrazione della presente convenzione sono a carico del richiedente.

Articolo 17)

Decadenza

1. In caso di soppressione del Consorzio, la convenzione decade automaticamente e l'Autorità d'Ambito provvederà a stipulare altra convenzione con l'Ente subentrante ai sensi delle vigenti norme in materia.

Articolo 18)

Accettazione degli oneri

1. Il Consorzio accetta tutte le clausole contenute nella presente convenzione e l'Autorità d'Ambito si obbliga a far rientrare detta convenzione in quella per la gestione del Servizio Idrico Integrato, obbligando di conseguenza il soggetto gestore del servizio all'accettazione delle clausole in essa contenute.

Articolo 19)

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le Parti fanno espresso richiamo alla normativa citata nelle premesse, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi, forniture e lavori pubblici.

Le clausole contenute nella presente convenzione possono subire variazioni per effetto di disposizioni legislative o regolamentari che modifichino in tutto o in parte le norme in base alle quali sono state redatte, previa deliberazione della Giunta regionale

